



COMUNE DI ARESE

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20020 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /
P.Iva 03366130155

ORIGINALE

ORDINANZA N. 61 DEL 24/12/2015

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL COMUNE DI ARESE IN ACCORDO CON I COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, COME DA DELIBERA DI G.C. N. 213/18.12.2015.

IL SINDACO

CONSIDERATO che il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera costituisce azione prioritaria ed imprescindibile dell'iniziativa della Città Metropolitana di Milano e del Comune di Arese ai fini della tutela e protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente;

RILEVATO che nonostante i significativi risultati conseguiti negli ultimi anni in termini di riduzione dei principali inquinanti, con particolare riferimento a benzene, CO, SO₂, persistono significative criticità relativamente al particolato fine e agli ossidi di azoto;

RILEVATO che pur essendo le emissioni di PM₁₀ e di NO₂, calcolate sia «pro-capite» che «pro-PIL inferiori alla media UE, anche rispetto ai 15 Paesi pre-allargamento, le concentrazioni in atmosfera di questi inquinanti permangono al di sopra dei livelli fissati dalle direttive europee vigenti, a causa delle peculiari condizioni orografiche e meteo-climatiche del bacino padano e della densità delle attività antropiche che caratterizzano il territorio della Città Metropolitana di Milano, determinando una significativa vulnerabilità ambientale sotto il profilo della qualità dell'aria;

CONSIDERATO che, al fine di garantire il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera, la Città Metropolitana di Milano, il Comune di Milano, il Comune di Arese ed altri Comuni ricadenti nel territorio della Città Metropolitana si sono attivati garantendo il coordinamento e la condivisione delle iniziative di propria competenza adottate;

CONSIDERATO che, a seguito di tale coordinamento, è stato concordato dai Comuni della Città Metropolitana di Milano, un protocollo di azioni per il miglioramento della qualità dell'aria, quale strumento attuativo, capace di facilitare l'immediata attuazione di strategie comuni intese a implementare le politiche di miglioramento continuo ed ulteriore della qualità dell'aria, sia rispetto

all'applicazione uniforme su tutto il territorio della Città Metropolitana delle misure adottate, sia rispetto alla verifica concreta e statisticamente attendibile dei risultati conseguiti dalle predette misure;

CONSIDERATO che, al fine di monitorare l'attuazione sinergica, da parte di tutti i Comuni, delle azioni contenute nel sopra citato protocollo e di proporre, al verificarsi di situazioni di emergenza, ulteriori azioni per il miglioramento della qualità dell'aria, è anche costituita una Cabina di Regia per la qualità dell'aria, composta dai rappresentanti di un numero ristretto di Comuni della Città Metropolitana di Milano, del Comune di Milano, della Città Metropolitana di Milano, di Regione Lombardia, dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, delle Università, di Enti di Ricerca e delle Associazioni di Categoria;

CONSIDERATO che è attribuita priorità assoluta alle politiche di riduzione dell'inquinamento atmosferico locale con particolare riguardo al particolato fine, allo scopo di assicurare la tutela della salute dei cittadini, attraverso l'adozione automatica in tutti i Comuni della Città Metropolitana di Milano di misure condivise e coordinate, al verificarsi di determinate condizioni di criticità.

VISTO l'atto di Giunta comunale n. 213/18.12.2015 avente ad oggetto: *Approvazione Protocollo di collaborazione tra la Città Metropolitana di Milano e i Comuni ricadenti nel suo territorio: azioni per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento atmosferico* con il quale è stato deliberato di: "... ..

1.;
 2. *di aderire al "Protocollo di collaborazione tra la Città Metropolitana di Milano e Comuni ricadenti nel suo territorio: azioni per il miglioramento della qualità dell'aria e il contrasto all'inquinamento atmosferico locale", trasmesso dalla Città Metropolitana di Milano con nota pervenuta in data 9.12.2015 ns. prot. n. 27407 che, allegato al presente atto, costituisce parte integrante e sostanziale;*
 3. *di delegare il Sindaco alla sottoscrizione del Protocollo di cui al precedente punto 2;*
 4. *di demandare ai competenti Uffici gli adempimenti conseguenti ed in particolare al:*
 - a) *Settore Gestione Territorio, Ambiente ed Attività Produttive, la predisposizione degli atti inerenti le Ordinanze Sindacali connesse agli impegni previsti dal Protocollo;*
 - b) *Settore Polizia Locale la vigilanza ai fini del rispetto dei provvedimenti adottati.*
-"

CONSIDERATO che le misure delineate in accordo con la Città Metropolitana di Milano e con i Comuni ricadenti nel suo territorio, possano assicurare attraverso una applicazione uniforme ed estesa ad un ambito territoriale significativamente rilevante, il conseguimento degli obiettivi attesi;

VISTI gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30.4.1992 n° 285 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n° 24 " Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa." e s.m.i.;

VISTO l'art. 50 e del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

ORDINA

che a, partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza, dal giorno successivo all'acquisizione ufficiale dell'avvenuta condizione di raggiungimento del 10° giorno consecutivo di superamento della soglia giornaliera di 50 microgrammi per metro cubo di PM10 rilevati da ARPA Lombardia, quale media aritmetica dei valori rilevati dalla totalità delle centraline posizionate sul territorio della Città Metropolitana (Arese, Cassano d'Adda, Limoto di Pioltello, Magenta, Milano Città Studi, Milano Senato, Milano Verziere, Robecchetto, Trezzo d'Adda, Turbigo), entreranno in vigore le seguenti misure:

a) in aggiunta al divieto delle azioni previste dalla DGR n. 7635 dell'11 luglio 2008 e dalla DGR n. 9958 del 29 luglio 2009¹, verranno applicate le seguenti misure aggiuntive: divieto di circolazione agli autoveicoli diesel Euro 3 non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato allo scarico in grado di garantire un valore di emissione del particolato almeno pari al limite fissato per lo standard Euro 4 nelle seguenti fasce orarie:

- autoveicoli per il trasporto persone dalle ore 8:30 alle ore 18:00,
- autoveicoli per il trasporto cose dalle ore 7:30 alle ore 10:00.

Sono esclusi e derogati dalla limitazione alla circolazione di cui al presente provvedimento i veicoli già esclusi e derogati dall'allegato 1 alla DGR n° 7635 dell'11 luglio 2008 e dall'allegato 1 alla DGR n° 9958 del 29 luglio 2009.

b) riduzione del valore massimo delle temperature dell'aria nelle unità immobiliari di cui all'art. 4 ,c. 1, lett. b) del D.P.R. n. 412/1993 di 1 grado centigrado.

c) riduzione di due ore della durata massima giornaliera di attivazione degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale di cui all'art. 9, c. 2, del D.P.R. 412/1993;

Per quanto concerne le disposizioni di cui ai punti b) e c) fanno eccezione gli edifici rientranti nelle categorie di cui all'art. 3 del medesimo D.P.R. di seguito indicate:

- E. 1(3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari
- E.3 edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani o disabili nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali e a centri per anziani
- E.6 edifici adibiti ad attività sportive: E.6(1) piscine, saune e assimilabili; E.6(2) palestre e assimilabili; E.6(3) servizi di supporto alle attività sportive;
- E.7 edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili, ivi compresi gli asili nido.

d) Potenziamento dei controlli, relativamente alle fonti di inquinamento di origine veicolare in relazione a:

- verifica del rispetto del divieto di circolazione dei veicoli, secondo i criteri stabiliti dalle D.G.R. 11 luglio 2008, n.7635;
- verifica del rispetto delle disposizioni relative al controllo dei gas di scarico degli autoveicoli, secondo i criteri di cui alla D.G.R. 2 agosto 2007, n. 5276;

¹ Le DGR n. 7635 dell'11 luglio 2008 e n. 9958 del 29 luglio 2009 prevedono le seguenti modalità di limitazione della circolazione:

AUTOVEICOLI: dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30 non possono circolare:

- gli autoveicoli a benzina Euro 0 (anche detti pre-Euro 1);
- gli autoveicoli diesel (cioè alimentati a gasolio) Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 (omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE).

CICLOMOTORI: per motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0, i provvedimenti di limitazione progressiva applicati negli scorsi anni si estendono a tutta la Regione pertanto, a partire dal 15 ottobre 2011, vigerà il fermo permanente della circolazione in tutte le zone del territorio regionale (A1, A2, B, C1 e C2), da lunedì a domenica, dalle 00,00 alle 24,00;

AUTOBUS M3 del Trasporto Pubblico Locale (TPL): fermo permanente degli autobus M3 di classe Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 diesel a partire dal 15 ottobre 2011, da lunedì alla domenica dalle 00.00 alle 24.00 su tutto il territorio regionale.

TRASPORTI SPECIFICI: dallo scorso inverno, è in vigore il divieto di circolazione anche per la classe Euro 2 diesel dei veicoli per trasporti specifici e per uso speciale (di cui all'art. 54, comma 1, lettere f) e g) del DLGS n. 285/1992 ed elencati all'art. 203 del DPR attuativo n. 495 del 1992).

- verifica delle emissioni di particolato dai veicoli diesel, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della l.r. 24/06, attraverso l'utilizzo degli opacimetri.
- divieto di combustione di rifiuti all'aperto (art. 5 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale);
- divieto di combustione all'aperto in ambito agricolo e di cantiere (DGR n° 7635 dell'11/07/2008);
- divieto di accensione di fuochi negli spazi comunali a verde (art. 14 Regolamento comunale d'uso del verde);
- divieto di combustione all'aperto di qualsiasi materiale, compresi gli scarti di lavorazione ed i rifiuti di ogni genere (art. 2.5.9 del Regolamento Locale di Igiene);
- spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea nonché dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico (DGR n° 7635 dell'11/07/2008);
- accensione dei motori dei veicoli in sosta su aree pubbliche o private unicamente per il tempo strettamente necessario al loro corretto funzionamento e comunque per un tempo non superiore a tre minuti (art. 2.5.10 del Regolamento Locale di Igiene);
- divieto di spandimento ai fini agronomici di letami, liquami, fanghi, fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento e acque reflue dal 14 novembre 2011 al 11 febbraio 2012 compreso (Decreto Direttore Generale Agricoltura Regione Lombardia 9957 del 27/10/2011);
- interrimento dei letami, liquami, fanghi, fertilizzanti azotati di cui al precedente alinea entro le 24 ore dallo spandimento (Allegato 1 della DGR n° 5868 del 21/11/2007 e successive modifiche). Se le condizioni ambientali non lo consentono, i cumuli di materiale maturo devono essere coperti con un telo impermeabile e non devono restare in campo se non per i tempi tecnici strettamente necessari alla distribuzione;
- obbligo di provvedere alla pulizia dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico confinanti con i cantieri ai sensi dell'art. 31 del "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale";

INVITA

a non fare uso di dispositivi che, al fine di favorire l'ingresso del pubblico, consentono di mantenere aperti gli accessi verso i locali interni di edifici appartenenti alla categoria E5 di cui all'art.3 del D.P.R. n. 412/1993 e conseguentemente a mantenere chiuse le porte;

DISPONE CHE

che a, partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza, dal giorno successivo all'acquisizione ufficiale dell'avvenuta condizione di raggiungimento del 10° giorno consecutivo di superamento della soglia giornaliera di 50 microgrammi per metro cubo di PM10, abbiano immediata applicazione, le disposizioni contenute nel presente provvedimento (Ordinanza)

AVVERTE CHE

- l'inosservanza delle misure di cui al punto a) sarà punita ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 7, comma 13 bis del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. con una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 155 ad Euro 624;

- l'inosservanza dei punti b) e c) sarà punita ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di Euro 500 con applicazione dell'art. 16 della Legge 689/1981;
- i veicoli derogati e comunque non soggetti ai divieti della presente ordinanza sono tenuti al rispetto delle discipline viabilistiche vigenti sul territorio del Comune di Arese, la cui violazione sarà sanzionata ai sensi del D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada).

AVVISA CHE

Le misure adottate sono sospese dal giorno successivo all'acquisizione ufficiale dell'avvenuta condizione di assestamento dei valori sotto soglia giornaliera di 50 microgrammi per metro cubo di PM10 rilevati da ARPA Lombardia, quale media aritmetica dei valori rilevati dalla totalità delle centraline posizionate sul territorio della Città Metropolitana (Arese, Cassano d'Adda, Limoto di Pioltello, Magenta, Milano Città Studi, Milano Senato, Milano Verziere, Robecchetto, Trezzo d'Adda, Turbigo), per 3 giorni consecutivi.

Ulteriori deroghe a quanto previsto nel presente provvedimento possono essere autorizzate in caso di eccezionale e documentata evidenza dal Comandante della Polizia Locale, sentito il Segretario Generale.

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani, e con ogni mezzo a disposizione.

Il Corpo di Polizia Locale curerà l'osservanza delle presenti prescrizioni.

DISPONE

1. La pubblicazione all'Albo on-line della presente Ordinanza per ogni effetto di Legge;
2. La notifica del presente provvedimento, ognuno per le rispettive competenze:
 - (a) alla Polizia Locale – SEDE;
 - (b) al Servizio Sportello del Cittadino/U.R.P. – SEDE, al fine di darne la massima diffusione e pubblicità;

INFORMA

Che ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 *Nuove norme sul procedimento amministrativo*:

1. il Funzionario con poteri sostitutivi in caso di inerzia del Comune è il Dott. Paolo Pepe – Segretario Generale dell'Ente;

Che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 *Nuove norme sul procedimento amministrativo* avverso il presente provvedimento in applicazione del:

1. D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104 *Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo* potrà essere proposto ricorso entro sessanta giorni (60 gg.) dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Lombardia.

2. D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 *Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi* potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro centoventi (120 gg.) dalla notifica;

Che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 *Nuove norme sul procedimento amministrativo*:

1. l'ufficio competente di questa Amministrazione è il Settore Gestione Territorio, Ambiente e Attività Produttive – S.U.A.P e Ambiente;
2. la Responsabile del Procedimento è l'Arch. Elisabetta Ubezio.

IL SINDACO
Palestra Michela / ArubaPEC S.p.A.
(sottoscritto digitalmente)